



Verbale incontro informativo con le famiglie di disabili – 08 Aprile 2016

“Il collocamento mirato e l’inserimento lavorativo della persona con disabilità”

Venerdì 08 Aprile, si è aperto il ciclo di incontri informativi/formativi organizzati dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi – ONLUS in collaborazione con il Tavolo delle Famiglie dell'Ufficio Disabilità del Comune di Piacenza e con la promozione di A.FA.GI.S., presso lo Sportello d'ascolto per il “Dopo di Noi” e rivolto ai famigliari di disabili. Si è tenuto perciò l'incontro informativo “Il collocamento mirato e l’inserimento lavorativo della persona con disabilità”, che ha avuto come relatore la Sig.ra Gianna Corradini, che si occupa da 30 anni del collocamento mirato delle persone disabili e di inserimenti lavorativi dapprima per il Ministero del Lavoro e ora per il Settore Formazione e Lavoro – Servizi ai lavoratori della Provincia di Piacenza, che a breve vedrà il trasferimento in Agenzia Regionale del lavoro, unico ente su tutto il territorio regionale che faciliterà l'omogeneità delle numerose procedure necessarie.

La Sig.ra Corradini ha iniziato descrivendo le modifiche introdotte con la legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, entrata in vigore il 18 gennaio 2000 che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il Collocamento mirato consiste nel collocare la persona giusta al posto giusto, ovvero in *“una serie di strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”* (L. 68/99, art. 2).

Se la L. 482/68 riservava ad ogni categoria (invalidi del lavoro, per servizio, sordomuti, ecc.) una quota di posti la L. 68 prevede due macrocategorie di beneficiari:

- le persone con disabilità
- i soggetti protetti non disabili quali i profughi, gli orfani, le famiglie vittime di crimini di mafia

Viene ampliata la platea dei soggetti obbligati ma ridotto l'obbligo per i datori di lavoro, che devono assumere:

- una persona disabile, se occupano da 15 a 35 dipendenti e solo in caso di nuove assunzioni
- due persone disabili, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- disabili in ragione del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

Ci sono 3 tipi di valutazioni che attestano l'invalidità civile della persona:

- il verbale di invalidità (contenente i dati anagrafici, la percentuale di invalidità, la diagnosi)
- la Diagnosi Funzionale della persona disabile in età lavorativa ex L. 68/99, redatta

dall'AUSL, che fornendo informazioni rispetto alla necessità del tipo di supporto necessario o di abilità residue della persona serve a garantire un inserimento coerente.

- l'Accertamento ai sensi della Legge 104.

Il Comitato tecnico, composto da sei persone funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale (medici, medici legali, assistenti sociali, psicologi), dalla documentazione presentata all'ufficio Collocamento disabili della Provincia, elaborerà una scheda con i profili professionali e mansionali adeguati e compatibili al singolo caso, comprese eventuali limitazioni (ad es. non adibire ad attività a contatto con il pubblico, non adibire a sollevamento carichi, non adibire a turnazione notturna) e le eventuali forme di supporto (ad es. mediazione del personale specializzato, segnalazioni visibile d'allarme per le persone sorde, alternare cambi di posizione se la persona è non deambulante). Una copia di questa scheda verrà fornita all'azienda e al lavoratore (solitamente inviata con una lettera di accompagnamento per posta) affinché la persona interessata possa vigilare sulla corretta esecuzione del datore del lavoro.

La Sig.ra Corradini ha esplicitato quanto la legge 68 sia a favore di persone con almeno 46% di invalidità e sia comunque una scelta del singolo. Si è quindi soffermata anche su come presentare la domanda di invalidità: sarà il medico certificatore che conosce la persona, solitamente il medico di base, a compilare un format online sul sito dell'INPS. Successivamente l'interessato con il PIN per l'accesso al sito INPS o attraverso un Patronato deve presentare la domanda ed è sempre meglio verificare di persona che sia stato fatto. In seguito l'AUSL chiamerà ad esame della commissione su quanto barrato. Se il CAF non avesse barrato Legge 68, bisognerebbe sentire AUSL, senza tornare dal medico certificatore (a meno che non vi sia stato un aggravamento della persona) e si farà domanda della legge 68.

Le persone con disabilità di natura psichica verranno avviati solo a richiesta nominativa dell'azienda e dopo aver stipulato una Convenzione tra Provincia e datore di lavoro in cui rientrerà un percorso individualizzato, sulla base della documentazione inviata, e si prevederà una forma di monitoraggio costante in azienda.

I beneficiari di questa legge che disciplina il collocamento mirato sono:

- a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;*
- b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;*
- c) le persone non vedenti o sorde, colpite dalla nascita o prima dei 3 anni;*
- d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (L. 68/99, art. 1).*

La Sig.ra Corradini ha infine spiegato con quali modalità si adempie a questa legge:

- l'Ente Pubblico, che deve rispettare i criteri di trasparenza, per i profili professionali per il cui accesso è previsto il possesso della scuola dell'obbligo può stipulare una

convenzione con la Provincia e successivamente bandire una selezione pubblica o presentare una richiesta numerica. In questo caso la Provincia pubblicherà una "Chiamata presenti" per cui le persone si presenteranno per l'offerta, verrà stilata una Graduatoria sulla base dell'anzianità, della richiesta, del reddito dell'anno, dei carichi familiari e del grado di invalidità.

- Per l'azienda privata la richiesta è sempre nominativa. E' attivo presso la Provincia un Servizio di Preselezione dedicato. La persona si iscrive, comunica se disponibile ad attività lavorativa o formativa (ad es. 300 h per addetti vendita, cucina, segreteria), in seguito effettua un Colloquio di Orientamento (previo appuntamento) in cui definisce la disponibilità territoriale e la tipologia contrattuale (ad es. tempo determinato, full o part time, apprendistato)

Infine ci sarà la scelta dell'azienda, che ha un ruolo da protagonista. Le aziende devono essere ottemperanti all'obbligo e hanno comunque la possibilità di dilazionare nel tempo l'assunzione attraverso la convenzione. Le aziende inoltre possono avere un esonero parziale, ad esempio del 30%, ma devono pagare un contributo al Fondo Regionale Disabili di 30,64 € al giorno per ogni persona non assunta.

Questa legge rappresenta maggiore tutela per il lavoratore, non vi può essere infatti esclusione dell'azienda nell'atto della scelta e questa avrà sicuramente un atteggiamento propositivo, ma significa che su 3.000 iscritti (persone disoccupate o equiparate a disoccupate quindi con un reddito fino a 4.800 euro se autonomi o 8.000 annui lordo se in attività subordinata), l'azienda possa scegliere di assumere su conoscenza o su chi ha il 46% di invalidità.

La Sig.ra Corradini ha concluso il suo ricco intervento fornendo dei preziosi consigli ai presenti affinché possa aumentare la probabilità di entrare nelle aziende: bisognerebbe puntare sulla formazione specifica per le attività lavorative richieste o effettuare dei tirocini con i Servizi sociali, ad esempio contattando le assistenti sociali di riferimento che propongono i tirocini formativi e il dott. Davide Villa che se ne occupa per la Provincia. Potrebbe servire anche proporsi alle aziende direttamente presentando dei curriculum vitae riportanti la dicitura "Iscritto negli elenchi del collocamento mirato", dando disponibilità ad effettuare tirocini o puntando all'assunzione da parte di Agenzie Interinali e Cooperative Sociali.